

N. 117 Reg. Gen.
N. 12020 Ordine
N. 12020 Ordine
N. Reg.



Repubblica Italiana
In Nome Del Popolo Italiano
Il Giudice di Pace dell'Ufficio di

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile iscritta al N. 2017 R.G. promossa

da
[redacted] rappresentato e difeso dagli avv.ti
domiciliato come in atti,

ed elettivamente
- Attore -

contro
* Vodafone Italia S.p.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avv.
ed elettivamente domiciliata come in atti,

- Convenuta -

Oggetto: risarcimento danni.

Fatto e diritto

Con atto di citazione ritualmente notificato, [redacted] ha convenuto in giudizio Vodafone Italia Spa, in persona del legale rappresentante pro tempore, per sentirsi riconoscere, previo accertamento di grave inadempimento contrattuale, il risarcimento dei danni quantificati in € 1.000, perché, dopo aver stipulato con l'odierna convenuta un contratto per la fornitura dei servizi di telefonia fissa con codice cliente n. 1 aveva riscontrato, a partire da ottobre 2016, continui disservizi (quali discontinuità e disturbi nelle comunicazioni) sino a risultare inservibile per l'impossibilità ad effettuare chiamate nonché, da marzo 2017, il servizio era risultato non attivo; nonostante la mancata utilizzazione del servizio acquistato, aveva continuato a pagare regolarmente le fatture e sino ad aprile 2017, allorché la linea aveva cessato completamente di funzionare senza aver ricevuto alcun preavviso al riguardo; i continui reclami al call center e le diffide tesi all'esatto adempimento erano risultati vani

aver

Si è

qua

Alle

onerato parte attrice ad espletarlo, rinviando a tal uopo la causa, negli

h

Vodafone, la causa è stata istruita documentalmente e con l'escussione della teste richiesta ed ammessa e, dopo la precisazione delle conclusioni, riservata in decisione.

Preli

prev

Sen

pre'

di \

La

E'

cre

pr

ci

di

d

d

F

i

l

rio

ne

e, il

solo

re la

ntivo

ento

a sul

ature

fissa

odo di

è dato

ato nel

(la cui

ostanze

rito che

o voci in

i reclami

tali fatti,

dapprima

il mese di

l'inesatto

l'inesatto

adempimento della parte, gravi su questo, un

adempimento, non sia dovuto a sua colpa ma a impossibilità sopravvenuta per causa a lei non imputabile.

La società convenuta non ha fornito nella specie prova delle ragioni dell'inesatto adempimento, essendosi limitata a sostenere che i servizi sono stati forniti in conformità degli standard riconosciuti anche a livello europeo senza

registri

risolve

verità

soltanto

Con riferimento

siffatti

danni

ultimi

inverosimili

"...non

sufficiente

del

trascurato

con

risarcimento

generato

Co

AG

er

un

Si

te

li

(c

e

A

e

i

un concreto conteggio.

E' risultato infine documentalmente provato che, pur essendo la linea voce definitivamente interrotta dal marzo 2017, la società convenuta ha continuato ad emettere fatture per i periodi successivi, quantomeno in nr. di 3 fino a

quella del 13 settembre 2017 e relativa al periodo 14 luglio 2017 – 07 settembre 2017, fatture legittimamente non pagate dallo ex art. 1460 Cc attesa l'inviata diffida ad adempiere in atti.

La domanda attorea va dunque accolta e nei limiti di cui sopra.

Le spese del giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo secondo lo scaglione "fino a € 1.100" ex DM 55/14 come integrato dal DM 37/18.

Per questi motivi

Il Giudice di Pace dell'Ufficio definitivamente pronunciando tra le parti nella causa n. 17 di R.G.,

ogni contraria domanda, istanza ed eccezione disattesa, così decide:

- a) accoglie per quanto di ragione la domanda attorea e, accertato e dichiarato l'inadempimento colpevole ex art. 1218 Cc di Vodafone Italia Spa per aver proceduto nel marzo 2017 alla disattivazione della linea VOCE – telefonia fissa e di cui al contratto *inter partes* n. 1, nonché l'inesatto adempimento del medesimo contratto per i continui disservizi dall'ottobre 2016 al febbraio 2017, condanna Vodafone Italia Spa a corrispondere a somma di € 532,50, a titolo di indennizzo, per le voci sì come analiticamente indicate in motivazione, oltre interessi dalla domanda al soddisfo;
- b) rigetta la domanda di risarcimento dei danni non patrimoniali;
- c) condanna Vodafone Italia Spa al rimborso o allo storno delle fatture emesse per i periodi successivi a marzo 2017;
- d) condanna Vodafone Italia Spa al pagamento delle spese del giudizio liquidate in complessivi € 440,80, di cui € 110,80 per esborsi ed € 330 per compenso professionale, oltre rimborso forfetario, cpa e iva come per legge, con attribuzione pro quota, nella misura di ½ ciascuno, ai procuratori dell'attore che hanno reso la dichiarazione di rito.

In data il 7.1.20

Il Giudice di Pace

Avv. s

[Handwritten signature]

DEPOSITATA IN CANCELLERIA
09/01/2020
IL FUNZIONARIO CANCELLERIA

rimborso telefonico.it